



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Seduta del 30-03-2021
Deliberazione del Consiglio Comunale

Atto n. 10 Seduta del 30-03-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 14:00, mediante collegamento in videoconferenza, ai sensi dell'art.73, comma1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza approvati con Provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale del 01/04/2020, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in Seduta Straordinaria pubblica il Consiglio Comunale:

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

| N | Cognome e Nome | Presenza | N | Cognome e Nome | Presenza |
|----|--------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 1 | ZUCCARINI STEFANO | Presente | 14 | GAMMAROTA MARIO | Presente |
| 2 | BAGATTI FEDERICA | Presente | 15 | LINI DOMENICO | Presente |
| 3 | BARBETTI RITA | Presente | 16 | LUCANGELI CATERINA | Presente |
| 4 | BETTI BARBARA | Presente | 17 | MALARIDOTTO MAURO | Presente |
| 5 | BORTOLETTI MICHELE | Presente | 18 | MAROTTA ROSANGELA | Presente |
| 6 | CECCUCCI IVANO | Presente | 19 | MINELLI CLAUDIA | Presente |
| 7 | COLLARINI LUCIANA | Presente | 20 | PATRIARCHI GIOVANNI | Presente |
| 8 | DE FELICIS MARCO | Presente | 21 | PIZZONI LUCIANO | Presente |
| 9 | FANTAUZZI DAVID | Presente | 22 | POLLI RICCARDO | Presente |
| 10 | FILENA TIZIANA | Presente | 23 | SCHIAREA LORENZO | Presente |
| 11 | FLAGIELLO DANIELA | Presente | 24 | SIGISMONDI ELIA | Presente |
| 12 | GALLI PAOLO | Assente | 25 | SILVESTRI FRANCESCO | Presente |
| 13 | GALLIGARI GIUSEPPE | Presente | | | |

PRESENTI: 24 - ASSENTI: 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. PAOLO RICCIARELLI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il PRESIDENTE LORENZO SCHIAREA, che invita il Consiglio all'esame dell'oggetto su riferito e designa come scrutatori i Consiglieri: Betti Barbara, Filena Tiziana e Fantauzzi David.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta redatta in data 15-02-2021 dal SERVIZIO TRIBUTI E RISCOSSIONI che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni ivi contenute e pertanto di far propria la proposta presentata, con le modifiche di cui al dispositivo;

UDITI gli interventi dell'Assessore Elisabetta Ugolinelli che illustra la pratica e dei Consiglieri: Elia Sigismondi – Partito Democratico; Riccardo Polli, Mauro Malaridotto, Domenico Lini – Lega, Daniela Flagiello – Forza Italia, Giuseppe Galligari – Fratelli d'Italia, David Fantauzzi – Movimento 5 Stelle, Luciano Pizzoni, Francesco Silvestri – Patto X Foligno, Mario Gammaraota – Foligno 20|30, di cui al verbale conservato agli atti;

DATO ATTO che durante la trattazione del presente argomento rientra il Consigliere Paolo Galli. Presenti n. 25.

ATTESO che la proposta è stata esaminata dalla I° Commissione Consiliare, in data 23.03.2021 e che la stessa ha espresso parere favorevole;

VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica previsto dall'Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità contabile previsto dall'Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che sono stati presentati degli "EMENDAMENTI ALLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI ANNO 2021", NR. 20 "NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP. APPROVAZIONE" E NR. 22 "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023" da parte della Giunta Comunale, tali proposte di emendamento sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 18/03/2021, immediatamente eseguibile, appositamente comunicata in data 19/03/2021 ai Consiglieri Comunali.

Per la parte di interesse, relativamente al presente atto, si riporta di seguito il testo dell'emendamento:

“a) sulla proposta di deliberazione n. 17 del 15/02/2021 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2021” (*inserita anche nell'allegato F della proposta di deliberazione n. 22 del 8/3/2021 avente ad oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, vedasi infra*) si propone di:

- sostituire integralmente il dispositivo della proposta con il seguente:

1. Di prendere atto del Piano Finanziario TARI per l'anno 2021 redatto con il metodo MTR di cui alla Delibera ARERA n. 443/2019, come approvato dall'AURI con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 10/03/2021 allegato al presente atto (**allegato D**) e composto dai seguenti documenti:

- Allegato alla relazione – Pef 2021 MTR ARERA che evidenzia i passaggi di calcolo per la determinazione delle Entrate Tariffarie;
- Relazione di accompagnamento del soggetto gestore VUS S.p.A.;
- Relazione dell'AURI sulla valutazione e definizione dei parametri che incidono sui costi e sulla determinazione della tariffa;
- Dichiarazione di veridicità del soggetto gestore VUS S.p.A.;

2. Di dare atto pertanto che:

- a. il costo complessivo del Servizio Integrato di Igiene Urbana per l'anno 2021 è pari ad € 11.968.447,00 compresa IVA di cui € 7.126.701,00 per Costi Variabili ed € 4.841.746,00 per Costi Fissi; del totale del costo complessivo € 9.929.476,00 sono costi da riconoscere al gestore;
- b. il valore dell'incremento del PEF 2021 sul PEF 2020 è fissato nella misura del 5,53%;
- c. l'importo di € 11.968.447,00 è comprensivo della quota parte dell'incremento del PEF del 2020 rispetto al PEF del 2019, pari ad € 174.869,33, così come stabilito nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26/11/2020;
- d. l'importo di € 11.968.447,00 è altresì comprensivo dei costi derivanti dalle attività connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019 di cui alla deliberazione ARERA n. 493/2020, per € 288.864,00 e saranno coperti con contributi del Dipartimento della Protezione Civile – Emergenza Covid 19 – OCDPC 630/2020 e seguenti.
- e. ai sensi del comma 655 dell'art. 1 della L. 147/2014 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la Tassa sui Rifiuti e mediamente ammonta ad € 44.000,00;
- f. dall'elaborazione del Metodo Normalizzato risulta che per realizzare un sistema tariffario che copra integralmente il costo del servizio, pari ad € **11.635.583,00** (€ 11.968.447,00 - € 44.000,00 - € 288.864,00) occorre definire le tariffe della TARI come esposte dettagliatamente nei prospetti 5 e 6 dell'**allegato A – emendato** “Prospetto di elaborazione delle Tariffe TARI anno 2021”;

3. Di approvare il “Prospetto di elaborazione delle Tariffe TARI anno 2021” redatto secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 (**Allegato A - emendato**);

4. Di dare atto che la copertura integrale dei costi per la gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nell'anno 2021 per complessivi € **11.635.583,00** è garantita dalle tariffe così come determinate dal “Prospetto di elaborazione delle Tariffe TARI anno 2021” ed evidenziate nei prospetti n. 5 e 6 dell'**allegato A – emendato**;

5. Di approvare, conseguentemente, le tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI per l'anno 2021, come risultanti dalle tabelle allegate: **allegato B - emendato** “Tariffe TARI 2021 Utenze Domestiche” e **allegato C - emendato** “Tariffe TARI 2021 Utenze non Domestiche”;

6. Di provvedere ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste dalla normativa vigente.

- - sostituire integralmente gli allegati A, B e C, con gli allegati A, B e C che vengono uniti alla presente e di allegare alla proposta il citato nuovo allegato D che pure viene unito alla presente”;

IL PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento;

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 16, contrari n. 9 (Barbetti, Fantauzzi, Gammarota, Marotta, Minelli, Patriarchi, Pizzoni, Sigismondi e Silvestri), espressi nei modi e forme di legge, su n. 25 Consiglieri presenti;

APPROVA

L'emendamento di cui sopra.

^^^

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “*APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2021*”, nel testo emendato,

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 16, contrari n. 9 (Barbetti, Fantauzzi, Gammarota, Marotta, Minelli, Patriarchi, Pizzoni, Sigismondi e Silvestri), espressi nei modi e forme di legge, su n. 25 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. Di prendere atto del Piano Finanziario TARI per l'anno 2021 redatto con il metodo MTR di cui alla Delibera ARERA n. 443/2019, come approvato dall'AURI con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 10/03/2021 allegato al presente atto (**allegato D**) e composto dai seguenti documenti:

- Allegato alla relazione – Pef 2021 MTR ARERA che evidenzia i passaggi di calcolo per la determinazione delle Entrate Tariffarie;
- Relazione di accompagnamento del soggetto gestore VUS S.p.A.;
- Relazione dell'AURI sulla valutazione e definizione dei parametri che incidono sui costi e sulla determinazione della tariffa;
- Dichiarazione di veridicità del soggetto gestore VUS S.p.A.;

2. Di dare atto pertanto che:

- a. il costo complessivo del Servizio Integrato di Igiene Urbana per l'anno 2021 è pari ad € 11.968.447,00 compresa IVA di cui € 7.126.701,00 per Costi Variabili ed € 4.841.746,00 per Costi Fissi; del totale del costo complessivo € 9.929.476,00 sono costi da riconoscere al gestore;
- b. il valore dell'incremento del PEF 2021 sul PEF 2020 è fissato nella misura del 5,53%;
- c. l'importo di € 11.968.447,00 è comprensivo della quota parte dell'incremento del PEF del 2020 rispetto al PEF del 2019, pari ad € 174.869,33, così come stabilito nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26/11/2020;
- d. l'importo di € 11.968.447,00 è altresì comprensivo dei costi derivanti dalle attività connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019 di cui alla deliberazione ARERA n. 493/2020, per € 288.864,00 e saranno coperti con contributi del Dipartimento della Protezione Civile – Emergenza Covid 19 – OCDPC 630/2020 e seguenti.
- e. ai sensi del comma 655 dell'art. 1 della L. 147/2014 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la Tassa sui Rifiuti e mediamente ammonta ad € 44.000,00;
- f. dall'elaborazione del Metodo Normalizzato risulta che per realizzare un sistema tariffario che copra integralmente il costo del servizio, pari ad € **11.635.583,00** (€ 11.968.447,00 - € 44.000,00 - € 288.864,00) occorre definire le tariffe della TARI come esposte dettagliatamente nei prospetti 5 e 6 dell'**allegato A – emendato** “Prospetto di elaborazione delle Tariffe TARI anno 2021”;

3. Di approvare il “Prospetto di elaborazione delle Tariffe TARI anno 2021” redatto secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 (**Allegato A - emendato**);

4. Di dare atto che la copertura integrale dei costi per la gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nell’anno 2021 per complessivi € **11.635.583,00** è garantita dalle tariffe così come determinate dal “Prospetto di elaborazione delle Tariffe TARI anno 2021” ed evidenziate nei prospetti n. 5 e 6 dell’ **allegato A – emendato**;

5. Di approvare, conseguentemente, le tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI per l’anno 2021, come risultanti dalle tabelle allegate: **allegato B - emendato** “Tariffe TARI 2021 Utenze Domestiche” e **allegato C - emendato** “Tariffe TARI 2021 Utenze non Domestiche”;

6. Di provvedere ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità previste dalla normativa vigente.

7. Di dare atto che gli originari allegati A, B, e C, alla proposta di deliberazione n. 17/2021, integralmente sostituiti dall’emendamento approvato, restano conservati agli atti dell’ufficio.

^^^^

A questo punto il Presidente propone al Consiglio Comunale di rendere l’atto immediatamente eseguibile;

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 16, contrari n. 9 (Barbetti, Fantauzzi, Gammarota, Marotta, Minelli, Patriarchi, Pizzoni, Sigismondi e Silvestri), espressi nei modi e forme di legge, su n. 25 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4°, del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000.

^^^^

SERVIZIO TRIBUTI E RISCOSSIONI

AREA SERVIZI FINANZIARI

Proposta di Atto Consiliare Al Consiglio Comunale

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 8 del 24/03/2020, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 9 del 24/03/2020, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2020-2022 e le successive variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2020;
- la deliberazione n. 227 del 27/07/2020, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi, il Piano Performance 2020 – 2022 e le successive integrazioni e/o modificazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2020;

RILEVATO:

- che la Legge n. 77 del 17 Luglio 2020, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge n. 34 del 19 Maggio 2020 (Decreto Rilancio), all'art. 106, comma 3 bis, ha disposto il differimento del termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali al 31 gennaio 2021;
- che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, pubblicato nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021, ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali al 31/03/2021;

PRESO ATTO che a seguito di tale differimento il Comune di Foligno si trova automaticamente in esercizio provvisorio;

VISTO il disposto dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che consente, in attesa dell'approvazione del Bilancio di Previsione, esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo Bilancio approvato ed in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo della stessa, con esclusione delle spese tassativamente regolate da legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e all'imposta municipale propria (IMU);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

DATO ATTO che nel territorio in cui opera il Comune di Foligno è presente e operante l'AURI (Autorità Umbra Rifiuti ed Idrico) il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATE le seguenti normative ed atti relativi alla procedura di determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2020:

- l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: **“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”**;
- la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, ha permesso di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 30/07/2020 avente ad oggetto:” TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 – CONFERMA DELLE TARIFFE IN VIGORE NELL'ANNO 2019” con la quale il Comune di Foligno, avvalendosi della facoltà prevista dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 **ha provveduto a confermare, per l'anno 2020, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019** con deliberazione del Consiglio comunale n.10 del 11-03-2019;
- la delibera dell'AURI n. 6 del 09 Settembre 2020 con la quale l'autorità di ambito AURI ha approvato i “Piani Economici Finanziari TARI MTR” per l'anno 2020 per i Comuni del Sub ambito n. 3, dando atto che per il comune di Foligno il costo complessivo del Servizio Integrato

di Igiene Urbana per l'anno 2020 è pari ad € **11.341.274,00 compresa IVA**, di cui € 6.770.774,00 per Costi Variabili ed € 4.570.500,00 per Costi Fissi;

TENUTO CONTO che la normativa ordinaria in materia di approvazione di tariffe delle tariffe della TARI stabilisce:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, per il costo del servizio della gestione integrata dei rifiuti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

ATTESO pertanto che, dal combinato disposto dai commi 654 e 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per l'anno 2021 le tariffe dovranno essere determinate garantendo la copertura integrale dei costi determinati in esito alla validazione del PEF 2021;

VISTA la nota prot. n. 61402 del 21/10/2020 "*Richiesta dati ai fini dell'applicazione del MTR per l'annualità 2021 di cui alla Delibera 443/2019/R/RIF*" con la quale l'AURI ha provveduto a richiedere ai Comuni e al soggetto gestore VUS S.p.A. i dati per la predisposizione del Piano Finanziario della TARI per l'anno 2021 ed invitava gli stessi ad adempiere entro il 03/11/2020;

ATTESO che il termine sopra indicato era necessario al fine di consentire ad AURI l'elaborazione e la validazione del PEF 2021 in tempi utili per consentire ai Comuni di deliberare le tariffe della Tari per l'anno 2021 entro la scadenza di legge;

RICHIAMATA la nota prot n. 69616/2020 con la quale, in risposta alla sopra richiamata richiesta, il Comune di Foligno trasmetteva ad AURI i dati relativi ai costi della componenti dei CARC;

PRESO atto che alla data odierna AURI non ha ancora i dati necessari alla predisposizione del PEF 2021 come si evince dai seguenti solleciti:

- nota AURI prot. n. 72792 del 03/12/2020 con la quale AURI diffida il soggetto gestore alla trasmissione della documentazione utile per la predisposizione del PEF;
- nota AURI prot. n. 9967 del 10/02/2021 con la quale AURI sollecita nuovamente i soggetti gestori alla trasmissione dei suddetti dati, evidenziando che tale inadempienza, pregiudica la possibilità per gli enti di rispettare i termini previsti dalla normativa per l'approvazione delle tariffe della TARI;

RILEVATO pertanto che alla data odierna AURI non ha potuto provvedere alla validazione del piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2021;

ATTESO conseguentemente che non sussistono i tempi tecnici per garantire il rispetto dell'iter

procedurale nelle tempistiche imposte dalla normativa rilevandosi l'impossibilità pratica per l'Ente di approvare le tariffe della TARI per l'anno 2021 sulla base del PEF dell'anno 2021;

RITENUTO pertanto opportuno determinare le tariffe della TARI per l'anno 2021 sulla base dei costi risultanti dal PEF del 2020 riservandosi la facoltà di intervenire con successiva deliberazione alla rideterminazione delle tariffe in esito alla validazione del PEF dell'AURI per il 2021, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

DATO atto che la suddetta approvazione si rende necessaria al fine di garantire un equilibrio tra i costi quantificati in € **11.341.274,00** di cui al PEF 2020 (validato con delibera dell'AURI n. 6 del 09 Settembre 2020) e le relative entrate che si prevede di accertare con l'applicazione delle tariffe della TARI definite nel presente atto;

RICHIAMATO il "Prospetto di elaborazione delle tariffe TARI anno 2021" allegato al presente atto (ALLEGATO A) il quale è stato redatto secondo i criteri del DPR 158/99 come di seguito descritto:

"Il comma 651 dell'art. 1 della legge 147/2013 prescrive che nella commisurazione della tariffa si deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Quest'ultimo contiene appunto i criteri che consentono di calcolare le tariffe per le diverse tipologie di utenza, domestica e non domestica. Detti criteri possono essere così riassunti:

1. la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio;
2. la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile;
3. la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche;
4. le utenze domestiche devono essere agevolate, secondo le espresse previsioni e dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27.4.1999 n. 158;
5. la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
6. la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
7. la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione, a seconda della tipologia di attività svolta;
8. la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione;

Le tariffe così calcolate sono indicate nel "Prospetto di elaborazione delle tariffe TARI anno 2021" (ALLEGATO A), composto dalle seguenti tabelle:

§ il **prospetto 1)** riporta i costi del servizio da coprire con la tariffa, suddivisi in costi fissi e variabili nonché tra costi delle utenze domestiche e quelli delle utenze non domestiche.

§ il **prospetto 2)** riporta il riepilogo e la suddivisione dell'entrata proveniente dalla tariffa tra quota fissa/variabile e utenze domestiche e non domestiche;

§ il **prospetto 3)** riporta i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche (si tratta rispettivamente dei coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e dei coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche);

§ il **prospetto 4)** individua i costi unitari fissi e variabili (Quf e Quv) sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Tale individuazione è effettuata in base alle superfici effettive delle singole tipologie di utenza in esito alle risultanze degli archivi in possesso. Alle superfici così individuate sono stati applicati gli idonei coefficienti Ka e Kb (alle utenze domestiche) e Kc e Kd (alle utenze non domestiche): a questo proposito si precisa che i coefficienti Ka sono previsti in misura unica dal D.P.R. n. 158/1999, mentre quelli Kb, previsti tra un minimo ed un massimo dal suddetto D.P.R. n. 158/1999, sono stati mantenuti quelli previgenti. Riguardo ai coefficienti Kc e Kd, previsti dal D.P.R. n. 158/1999 tra un minimo ed un massimo, si è ritenuto opportuno mantenere quelli previgenti;

- i prospetti di cui sopra sono stati elaborati tenendo conto della esigenza di spalmare il peso tariffario in maniera equa tra le le utenze domestiche e le utenze non domestiche, provvedendo anche alla ridefinizione di alcuni dei coefficienti Ka e Kc per l'attribuzione della parte fissa di tariffa e dei coefficienti Kb e Kd per l'attribuzione della parte variabile nei limiti previsti dal DPR 158/1999;

§ i **prospetti 5) e 6)** riportano infine le singole misure tariffarie per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile, misure determinate in base ai costi complessivi di cui al prospetto 1), ai coefficienti di cui al prospetto 3) ed ai costi unitari di cui al prospetto 4);

RICHIAMATO il comma 655 dell'art. 1 della L. 147/2014 il quale dispone che il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la Tassa sui Rifiuti in quanto il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca eroga annualmente ai Comuni un contributo per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti che mediamente ammonta ad € 43.000,00;

ATTESO che, dall'elaborazione del Metodo Normalizzato risulta che per realizzare un sistema tariffario che copra integralmente il costo del servizio, pari ad € **11.298.274,00** (€ 11.341.274,00 - € 43.000,00) occorre definire le tariffe della TARI come esposte dettagliatamente nei prospetti 5 e 6 dell'allegato A "Prospetto di elaborazione delle Tariffe TARI anno 2021";

DATO atto che le tariffe che consentono la copertura integrale del costo del servizio per l'anno 2021 sono esposte negli allegati, B "Tariffe TARI 2021 Utenze Domestiche" e C "Tariffe TARI 2021 Utenze non Domestiche" costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 04/09/2014 e modificato con atti del C.C. n. 39 del 31/07/2015, n. 15 del 21/04/2016, n. 8 del 11/03/2019 e n. 32 del 30/07/2020;

DATO atto che le tariffe di cui agli allegati B e C sono al netto del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 il quale, con delibera della Giunta Provinciale n. 204 del 18/12/2020, viene confermato, per il 2020, nella misura del 5% delle tariffe stabilite dai comuni per la TARI;

RICHIAMATE le seguenti normative in ordine alle tempistiche per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari:

- art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede quanto segue: "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da*

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- comma 683 dell’art. 1 della Legge 147/2013 prescrive che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come sostituito dall’[art. 15-bis, comma 1, lett. a\), D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#), a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

si propone quanto segue:

1. di approvare il “Prospetto di elaborazione delle Tariffe TARI anno 2021” redatto secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 (Allegato A);
2. di dare atto che la copertura integrale dei costi per la gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nell’anno 2021 è garantita dalle tariffe così come determinate dal “Prospetto di elaborazione delle Tariffe TARI anno 2021” ed evidenziate nei prospetti n. 5 ed 6 dell’allegato A;
3. di approvare, conseguentemente, le tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI per l’anno 2021, come risultanti dalle tabelle allegate: allegato B “Tariffe TARI 2021 Utenze Domestiche” e allegato C “Tariffe TARI 2021 Utenze non Domestiche”;
4. di dare atto che con successivo provvedimento, da adottare in esito alla validazione da parte di AURI del PEF 2021, qualora necessario, saranno rideterminate le tariffe della TARI per l’anno 2021 entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
5. di provvedere ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le

modalità previste dalla normativa vigente.

INFINE, considerata l'urgenza, si propone di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

15-02-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ISENIA FIORANI

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Foligno, 15-02-2021

AREA SERVIZI FINANZIARI

MICHELA MARCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2021.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Foligno, 15-02-2021

**IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI**

MICHELA MARCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
LORENZO SCHIAREA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PAOLO RICCIARELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005